DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 1980

che autorizza il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi ad escludere dal trattamento comunitario gli abiti interi tessuti ed a maglia, delle sottovoci ex 60.05 A II e ex 61.02 B II della tariffa doganale comune, categoria 26, originari di Taiwan e messi in libera pratica negli altri Stati membri

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(80/770/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

vista la domanda a titolo dell'articolo 115, primo comma, del trattato, che i governi dei paesi del Benelux hanno presentato alla Commissione delle Comunità europee in data 8 luglio 1980 al fine di essere autorizzati ad escludere dal trattamento comunitario gli abiti interi tessuti ed a maglia, delle sottovoci ex 60.05 A II e ex 61.02 B II della tariffa doganale comune, categoria 26, originari di Taiwan e messi in libera pratica negli altri Stati membri,

considerando che l'importazione nella Comunità dei prodotti in causa, originari di Taiwan, è soggetta ad un contingente quantitativo comunitario ripartito tra gli Stati membri con regolamento (CEE) n. 3020/77 della Commissione del 30 dicembre 1977 [1], confermato con regolamento (CEE) n. 255/78 del Consiglio del 7 febbraio 1978 [2];

considerando che non è stato possibile realizzare in questa occasione una ripartizione dei contingenti secondo le necessità dei mercati rispettivi; che di conseguenza sussistono disparità tra le condizioni di importazione nei vari Stati membri e che l'uniformazione delle stesse può essere soltanto progressiva;

considerando che dalla domanda emerge che per il settore industriale interessato esistono serie difficoltà le quali si manifestano nella fattispecie in un notevole calo della produzione e dell'occupazione;

considerando che eventuali importazioni indirette, in aggiunta a quelle già effettuate, possono aggravare dette difficoltà economiche e pregiudicare lo scopo perseguito dalle misure commerciali sopraindicate;

considerando che non è possibile applicare a breve termine i metodi con cui gli altri Stati membri apporterebbero la necessaria cooperazione;

considerando che per conseguenza si deve autorizzare l'applicazione delle misure di protezione a norma dell'articolo 115, primo comma, alle condizioni definite dalla decisione 80/47/CEE della Commissione del 20 dicembre 1979 [3], in particolare dall'articolo 3;

considerando che non si deve estendere tale autorizzazione alla domanda di licenza che ha motivato il ricorso, data la sua modesta entità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi sono autorizzati ad escludere dal trattamento comunitario i prodotti sotto indicati originari di Taiwan e messi in libera pratica negli altri Stati membri, per i quali le domande di titolo di importazione sono state depositate in data successiva al 3 luglio 1980:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 60.05 A II ex 61.02 B II (codici Nimexe: 60.05-41, 42, 43, 44; 61.02-48, 52, 53, 54) categoria 26	Abiti interi tessuti ed a maglia, per donna, per ragazza e per bambini diversi dai bambini piccoli (bébés), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali

Articolo 2

La presente decisione si applica sino al 31 ottobre 1980.

(1) GU n. L 357 del 31. 12. 1977, pag. 51.
(2) GU n. L 39 del 9. 2. 1978, pag. 1.
(3) GU n. L 16 del 22. 1. 1980, pag. 14.

Articolo 3

Il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1980.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente